



COMUNE DI RICADI

«Provincia di Vibo Valentia»

Approvato con delibera Commissariale n. 11 del 10/6/2015
Integrato con delibera di C.C. n. 25 del 3/12/2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CHE SIANO ISCRITTE AL RELATIVO ALBO COMUNALE

Ufficio tecnico comunale

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei beni immobili comunali che, non destinati alle finalità tipicamente istituzionali, possano essere rimessi nella disponibilità alle associazioni operanti nel territorio comunale e che svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica importante per la società e per il

Comune di Ricadi.

La concessione degli immobili comunali costituisce una forma di sostegno alle Associazioni che, con iniziative ed attività che coinvolgono numerosi cittadini, sono da considerarsi parte integrante del tessuto sociale di questa Comunità.

Art.2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di beni immobili comunali, con esclusione delle superfici nude, alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede ed operanti nel Comune di Ricadi e che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale;
2. I locali comunali possono essere concessi alle associazioni come "sede sociale" per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni, oppure per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario purché esse rivestano carattere di interesse per il Comune;
3. Possono essere anche individuati "spazi comuni" dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, utilizzano locali comuni per l'espletamento delle loro attività o destinati a singole iniziative istituzionali

Art. 3 (Settori di attività)

1. Possono usufruire dell'assegnazione dei locali le associazioni che operano nei seguenti settori di attività e di impegno:
 - a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei portatori di handicap;
 - b) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio storico ed artistico;
 - c) promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative culturali che valorizzino e impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo culturale del luogo;
 - d) promozione delle attività ricreative;
 - e) promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
 - f) sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari;
 - g) promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche e promozione delle attività sociali educative, formative, sanitarie e protezione civile

Art.4 (Iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni)

1. Le associazioni con sede nel Comune di Ricadi o nello stesso operanti che rientrano nei settori di attività e di impegno di cui all'art. 3, per avere diritto a partecipare ai bandi comunali per la concessione di locali di proprietà dell'Amministrazione devono essere iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.

Art.5 (Indirizzi del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale può stabilire, con proprio atto di indirizzo, entro il 30 Settembre di ogni anno, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente la concessione di immobili comunali ed eventualmente indicare una durata inferiore a 3 (tre) anni per la concessione per ciascun immobile da assegnare.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non intenda esercitare la facoltà di cui al comma 1, le concessioni avranno durata di anni 3 (tre), salvo il potere di revoca riservato all'Ente in caso di necessità di utilizzo del bene per finalità istituzionali.

Art. 6 (Criteri di valutazione)

1. Per l'assegnazione degli immobili comunali di cui al presente Regolamento, si valuteranno i seguenti elementi:

- a) numero di iniziative pubbliche organizzate dall'associazione negli ultimi tre anni, documentate con opuscoli, manifesti, ecc., punti 1 per iniziativa, fino ad un massimo di punti 30
- b) attività dell'associazione nei settori individuati prioritariamente dal Consiglio Comunale, nel caso in cui lo stesso si avvalga della facoltà prevista dall'art. 5: fino a punti 10
- c) concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione delle iniziative proposte: punti 1 per ciascuna partecipazione documentata come alla lettera a) che precede e fino ad un massimo di punti 10
- d) collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, nazionale, europeo od internazionale: fino a punti 10
- e) richiesta di unica sede formulata da gruppi o reti di Associazioni, punti 10

Art. 7 (Individuazione dei beni)

1. La Giunta individua, entro il 31 Ottobre di ogni anno, i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1, sulla base dell'elenco delle disponibilità redatto dal settore competente (Area Tecnica).

2. Per ciascun immobile in elenco sono riportati: l'ubicazione con i dati catastali, una descrizione sintetica dalla quale si ricavano la consistenza, lo stato di conservazione, il numero dei vani, la presenza di suppellettili o arredi, ecc..., con allegato reperto fotografico, anche in formato digitale.

3. L'elenco specificherà altresì se la concessione riguarderà un intero immobile o parti di esso, con servizi e spazi comuni destinati alla fruizione delle varie associazioni che risulteranno assegnatarie.

4. Ove l'immobile in elenco, per essere utilizzato, necessiti di preventive opere di manutenzione, dovrà esserne specificata l'entità e la spesa e verrà assegnato a condizione che l'associazione richiedente assuma l'onere di provvedere alle opere stesse a sue spese e senza obbligo di rimborso da parte del Comune.

Art. 8 (Avviso Pubblico)

1. Per l'assegnazione dei beni individuati dalla Giunta Comunale si procede mediante un Avviso Pubblico, da predisporre e pubblicare entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente art. 7.

2. L'Avviso dovrà elencare i beni immobili ai quali si riferisce e le loro caratteristiche come riportate e descritte nell'elenco predisposto ai sensi dell'art. 7 e deve essere pubblicizzato attraverso tutti i mezzi a disposizione del Comune (sito internet, Albo Pretorio on line, manifesti ecc.).

3. Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, fino a tre immobili fra quelli disponibili.

4. E' consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni che intendano fruire in contemporanea degli stessi locali, per come individuati nel bando (immobili o porzioni di immobili con spazi condivisi).

5. La Giunta Comunale può procedere all'assegnazione di un immobile in via diretta alle Associazioni con sede nel Comune di Ricadi, di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente regolamento che recita "Tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto ed integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei portatori di handicap", la richiesta dell'Associazione deve contenere una relazione sulle attività da svolgere con l'indicazione di eventuali altre associazioni con cui si intende collaborare per la realizzazione delle attività predette.

Art. 9 (Presentazione della domanda)

1. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione di immobili, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro la scadenza assegnata dallo stesso avviso.

2. Ove il bene da assegnare necessiti di interventi di manutenzione/ristrutturazione la domanda dovrà specificare la disponibilità dell'associazione istante ad eseguire le opere stesse.

Art.10 (Istruttoria ed assegnazione)

1. La fase istruttoria è curata dal Responsabile dell'Area Amministrativa con l'ausilio del Responsabile dell'Area Tecnica, che potranno avvalersi della collaborazione di esperti in materia dei settori di attività prevalenti di ciascuna associazione richiedente. La fase istruttoria consisterà nelle seguenti attività:

- catalogazione delle istanze in base al settore di attività delle associazioni;
- predisposizione graduatoria di merito per i diversi settori coinvolti in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. la fase istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull'Avviso pubblico per la presentazione delle domande e comunque in tempo utile per la decorrenza contrattuale del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. L'assegnazione è effettuata con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa sulla base della graduatoria predisposta al termine dell'istruttoria

4. A conclusione delle procedure di assegnazione ne verrà data pubblicità sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 11 (Modalità)

1. La concessione del bene è disciplinata da apposito contratto di durata di 3 (tre) anni ovvero di durata inferiore su richiesta dell'Associazione o nel caso in cui il Consiglio Comunale abbia esercitato la facoltà di cui al precedente art. 5, ed è rinnovabile esclusivamente con atto espresso;

2. Ogni contratto avrà come termine iniziale di decorrenza il 1° gennaio e verrà a scadere il 31 dicembre.

3. L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.

4. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

5. Nell'atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso;

6. Gli immobili non possono essere né subconcessi né sublocati dai concessionari

Art. 12 (Vincoli ed oneri)

1. Le concessioni devono prevedere l'assunzione, da parte del concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria e di tutti gli obblighi gravanti sull'immobile ed inerenti- la gestione ordinaria dello stesso a far data dalla effettiva assegnazione e fino al termine della durata del rapporto, salvo quanto specificato al comma successivo. Il concessionario dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i danni causati in occasione della conduzione dell'immobile.
2. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.
3. L'assegnatario presenta annualmente una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sarà quantificato l'importo da corrispondersi da parte delle singole associazioni a titolo di rimborso spese per i consumi di acqua, luce e gasolio relativi all'anno precedente.
5. L'Ente ha facoltà di concedere dilazioni per il pagamento dei rimborsi.

Art. 13 (Revoca)

1. L'Ente ha la facoltà di revocare la concessione allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali, rendendo nota la volontà di revoca al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altra forma di comunicazione per la quale si possa comprovare la ricezione dell'atto, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

Art.14 (Decadenza e risoluzione)

1. La concessione può essere dichiarata decaduta risolta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali o di quelle previste dal presente regolamento.
In particolare costituiscono causa di decadenza:
 - Violazione del divieto di subconcessione o sublocazione;
 - Utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
 - Mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione quando richiesti od imposti.
 - Mancata corresponsione dei rimborsi per come indicati nel comma 4 dell'ad. 12 nel termine assegnato dal Comune.
2. In tali casi il concessionario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose e da persone nonché della corresponsione di una penale da determinarsi all'atto della stipula della concessione.

Art. 15 (Responsabile del procedimento)

1. Il Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa può nominare un Responsabile del Procedimento per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento,
In particolare al medesimo sono demandati i seguenti compiti:
 - Verifica periodica sul posto per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione.
 - Verifica periodica per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile concesso.
 - Verifica sulle attività statutarie dell'Associazione.
 - Redazione di appositi verbali riportanti l'esito delle suddette verifiche.

Art. 16 (Concessione temporanea di altri locali)

1. I locali dell'Auditorium della scuola Media di Santa Domenica , della Sala Consiliare e del Palazzo dei Congressi non possono essere inclusi in quelli individuati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
2. L'Auditorium della scuola Media potrà essere concesso solo dopo aver acquisito il parere vincolante del Dirigente Scolastico per i periodi di attività didattica.
3. Tali locali possono essere concessi solo temporaneamente per conferenze, manifestazioni e incontri pubblici, mostre individuali e collettive, esposizioni, convegni e attività varie e intrattenimenti di carattere sociale, educativo, tecnico e politico.

4. Le Associazioni incluse nell'elenco previsto dall' Art.4, potranno ottenere la concessione di cui al precedente comma 3 dietro il pagamento di un corrispettivo pari al 10% dell'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale
5. Il Palazzo dei Congressi sarà concesso, sempre temporaneamente e per gli scopi di cui al precedente comma 3 , a titolo gratuito all'Istituto scolastico di Ricadi
6. La concessione degli immobili ad uso sportivo é esclusa dal presente regolamento in quanto normata dall'apposito regolamento approvato con deliberazione C.C. n 15 del 13.10.2014

Art. 17 (Disposizioni transitorie. Entrata in vigore)

1. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento la Giunta Comunale individuerà gli immobili da destinare in concessione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso previa acquisizione dell'elenco degli immobili predisposto, ai sensi dell'art. 7, in tempo utile per l'adempimento. La decorrenza delle prime concessioni coinciderà, in sede di prima applicazione, con il termine finale di conclusione del procedimento, ma la scadenza successiva sarà allineata al 31 dicembre.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione con cui è stato approvato